

AURELIO SORRENTINO

## Le Conferenze Episcopali Regionali

*Il Concilio Vaticano II ha rimesso in onore la collegialità episcopale, che ha trovato concretezza ed impulso primariamente nel Sinodo dei Vescovi e nelle Conferenze Episcopali nazionali. Il nuovo Codice di Diritto Canonico (1983), per la prima volta nella storia della Chiesa, ne riconosce l'esistenza, regolamentando scopi e funzionamento. In Italia, caso unico fra tutte le esperienze esistenti, oltre la dimensione nazionale esiste, con priorità temporale, l'articolazione regionale di questo tipo di organismi ecclesiali.*

*Con l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale civile (1970) e dopo la ratifica dell'accordo di revisione del Concordato fra la S. Sede e lo Stato italiano (20 febbraio 1985) sembra che non soltanto per la CEI ma anche per le Conferenze Episcopali Regionali si apra una stagione di più ampio respiro e di maggiore impegno sia per quanto attiene i rapporti con le autorità pubbliche che per quelle materie miste che presentano un interesse comune per gli appartenenti alle istituzioni ecclesiastiche e civili.*

*In quest'ottica si colloca la presente originale indagine sui rapporti tra Conferenza Episcopale Italiana e Conferenze Episcopali Regionali nel diritto e nella prassi della Chiesa. Essa è frutto di una lunga consuetudine da parte dell'arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Aurelio Sorrentino, che per 20 anni ha ricoperto incarichi di grande responsabilità al vertice di entrambi gli organismi collegiali della Chiesa italiana.*

### *Cenni storici sulla Conferenza Episcopale Italiana*

Le Conferenze Episcopali Regionali (= CER) sono nate in Italia

prima della Conferenza Episcopale Italiana (= CEI).

La CEI è stata una delle ultime Conferenze Episcopali nazionali a nascere. Molto più antiche sono le Conferenze Episcopali del Belgio (1830), della Svizzera (1861), della Germania (1867), dell'Irlanda (1882), della Francia (1906), dell'Inghilterra (1911), della Polonia e della Jugoslavia (1919), dell'America Settentrionale (1922), del Canada (1928).

La CEI è nata nel 1952 sotto Pio XII, ma in modo del tutto riservato; e segrete e riservate erano le discussioni e le deliberazioni che venivano prese. Inoltre, la CEI di allora era formata solamente dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali. Il primo incontro avvenne nei giorni 8-10 gennaio 1952 a Firenze. Il primo statuto provvisorio fu approvato dalla S. Sede il 1º agosto 1954. Anche con questo statuto restava lo schema rappresentativo, in quanto la CEI continuava ad essere formata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali: ogni Presidente rappresentava i Vescovi della rispettiva regione. I Cardinali arcivescovi residenziali, che formavano il comitato direttivo, presiedevano a turno le riunioni della Conferenza.

Le cose rimasero immutate anche quando, il 12 ottobre 1959, fu nominato primo presidente della CEI il Card. Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, che rimase in carica fino a che la CEI non ebbe una nuova ristrutturazione, a norma del decreto del Vaticano II *Christus Dominus*, nn. 37-38, e cioè fino al 1965.

Ci si può domandare: perché sorsero le Conferenze Episcopali Regionali e perché è nata così tardi la Conferenza Episcopale Italiana?

Com'è noto, il Codice di Diritto Canonico del 1917 non le prevedeva: prevedeva i sinodi e i concili delle metropolie, ma non le conferenze episcopali. All'inizio si guardò forse più alla loro pratica utilità che al fondamento dottrinale. Pio XI, nell'udienza del 19 giugno 1925, disse:

«Pur vedendo i possibili pericoli che possono venirne da queste riunioni generali dei Vescovi ed Arcivescovi di tutta una regione o Stato, non debbono essere sopprese, ma regolate. Il che importa che debbono essere contenute nei termini e nei limiti per cui e in cui sorsero, cioè conservare la natura di riunioni amichevoli dei prelati per conoscersi, conferire sulle necessità e questioni ecclesiastiche della rispettiva regione, senza uscire da tali limiti, far leggi e senza pregiudicare ciò che è prescritto circa i concili e le conferenze vescovili, che debbono conservarsi in tutta la loro efficienza».

## *Il fondamento teologico*

Il fondamento teologico fu discusso nel Vaticano II. Per alcuni, il fondamento consisterebbe nella libera volontà dei Vescovi di convenire insieme; per altri, nell'approvazione della Santa Sede; per altri ancora, nella collegialità episcopale o nella responsabilità dei Vescovi che supera i confini della propria Chiesa locale. Il Concilio non ha voluto dirimere la questione e si è limitato a dare una definizione o, meglio, una descrizione nei numeri citati 37-38 del decreto *Christus Dominus* e a raccomandare ovunque la costituzione, «affinché da uno scambio di esperienze e di pareri dei Vescovi di una stessa nazione sgorghi una santa collaborazione per il bene comune della Chiesa» (Ivi, n. 37).

## *Nascita della CEI*

In Italia una Conferenza Episcopale, data la presenza del papato e delle Congregazioni Romane, che trattavano direttamente tutte o quasi le questioni italiane, non sembrò utile e tanto meno necessaria.

Fu durante il Vaticano II che, per la prima volta nella storia, tutto l'episcopato italiano, come tale, cominciò a riunirsi quasi settimanalmente presso la Domus Mariae, allo scopo di approfondire i temi all'esame dei padri conciliari. Il Card. Montini, allora Arcivescovo di Milano, disse nel 1962: «È la prima volta che i Vescovi italiani si trovano tutti insieme: è l'inizio di un'epoca nuova nella nostra storia».

Questo ritardo nella costituzione di una Conferenza Italiana ebbe delle ripercussioni anche nello svolgimento del Vaticano II e nel contributo dato dall'episcopato italiano.

«Eravamo impreparati, scrive il teologo Carlo Colombo; vi erano le Conferenze Episcopali, come quella francese e quella tedesca, già un poco abituate ad agire collegialmente, ma non si può dire altrettanto dei Vescovi italiani»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Terra Ambrosiana - Diocesi di Milano - Anno XXVI, n. 3, maggio-giugno 1985, p. 40.

La CEI, intesa come l'ha voluta il Vaticano II, e cioè come organismo in cui tutti i Vescovi di una determinata nazione «esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale», sorse col primo statuto del 16 dicembre 1965, approvato da Paolo VI. Da allora si ebbe un secondo statuto, approvato il 10 giugno 1971; un terzo, approvato il 19 novembre 1977 e l'ultimo, ora in vigore, aggiornato al nuovo Codice di Diritto Canonico, approvato il 25 marzo 1985<sup>2</sup>.

### *Nascita delle Conferenze Episcopali Regionali*

Le Conferenze Episcopali Regionali hanno invece circa un secolo di vita.

Con circolare della Congregazione dei Vescovi e Regolari del 24 agosto 1889, Leone XIII sanzionava l'uso delle Conferenze Episcopali Regionali, già introdotto fin dal 1849 in parecchie regioni d'Italia e ne stabiliva e disciplinava le riunioni. La Congregazione Concistoriale - così allora si chiamava l'attuale Congregazione per i Vescovi - con circolare del 22 marzo 1919, confermata poi con la decisione della Congregazione del Concilio del 21 giugno 1932, stabiliva che queste riunioni in Italia si tenessero una volta all'anno e che fossero presiedute dal Vescovo superiore in grado e più anziano. Con lo stesso atto venivano meglio preciseate le finalità:

«Procureranno i Vescovi di convenire insieme almeno una volta all'anno per appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà che incontrano nel governo delle rispettive diocesi, per promuovere in tutto la regolarità e la uniformità delle rispettive diocesi, per promuovere e per emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti di qualsiasi genere».

Con la stessa circolare del 1919 l'Italia veniva divisa in regioni ecclesiastiche, che non ovunque coincidevano con i confini delle tradizionali regioni civili<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *Notiziario della CEI*, n. 3, del 18 aprile 1985.

<sup>3</sup> C'era, per esempio, la Conferenza Beneventana che abbracciava diocesi della Campania e della Puglia, la Salernitano-Lucana che abbracciava diocesi del salernitano e tutte le diocesi della Basilicata. Oggi, dopo leggere modifiche che hanno riguardato alcune regioni, le Conferenze Episcopali regionali sono in tutto 16: 5 nell'Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia-Romagna), 6 nell'Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Sardegna), 5 nell'Italia meridionale (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia).

Le Conferenze Regionali sono andate avanti fino al 1967 senza ulteriori precisazioni circa la loro natura e i loro compiti. Solo il 29 novembre 1952 Pio XII aveva stabilito che a presiedere doveva essere l'Arcivescovo nella cui diocesi era costituito il tribunale ecclesiastico regionale, secondo le disposizioni contenute nel motu proprio *Qua cura* dell'8 dicembre 1938 di Pio XI. Finivano così tante questioni e dispute circa la presidenza fino allora dibattute.

Possiamo anche domandarci: perché sorsero le Conferenze Episcopali Regionali?

Oltre le motivazioni generali sopra richiamate circa l'utilità del convenire insieme dei Vescovi di uno Stato e di un determinato territorio, ritengo, personalmente, che l'istituzione in Italia di queste Conferenze a raggio regionale sia stata motivata anche dalla necessità di superare le anguste dimensioni delle numerose metropolie esistenti in Italia. Oggi, più o meno come un secolo fa, vi sono circa 40 metropolie in Italia, cui vanno aggiunte le molte diocesi immediatamente soggette alla Santa Sede. Alcune metropolie sono addirittura senza diocesi suffraganee (vedi, per esempio, Udine); altre hanno solo motivazioni storiche, che il tempo ha travolto, trattandosi di minuscoli centri che hanno ormai perduto ogni funzione di riferimento e di guida; altre conservano il titolo come attestato nobiliare. Né finora è stata attuata la riforma richiesta, quella revisione di cui al *Christus Dominus*, n. 40, 2.

Non giudicando, forse, maturo il tempo per una riforma delle metropolie, l'istituto delle Conferenze regionali, mentre non disturbava nessuno, dava ai Vescovi la possibilità di riunirsi in sessioni più allargate.

### *Natura e finalità delle Conferenze Regionali*

Il primo regolamento delle Conferenze Episcopali Regionali è stato approvato nella sessione del 20-22 giugno 1967 del Consiglio di Presidenza della CEI<sup>4</sup>, confermato con qualche modifica il 19 gennaio 1968, quando si decise di far eleggere il Presidente, il Vice

---

<sup>4</sup> Cfr. *Enchiridion CEI*, EDN, I, nn. 964-876.

Presidente e il Segretario<sup>5</sup>, come più sotto sarà notato.

I punti più qualificanti del regolamento sono le indicazioni della natura e delle finalità, della presidenza, della validità delle deliberazioni, del collegamento con la CEI, della nomina dei Vescovi delegati per i vari settori della pastorale, la periodicità triennale delle riunioni.

Circa la natura e le finalità l'art. 1 così si esprime:

«La Conferenza Episcopale delle regioni ecclesiastiche italiane è l'unione dei Vescovi della regione per lo studio dei problemi connessi e per il coordinamento delle attività pastorali secondo le esigenze della situazione regionale. Essa garantisce anche il collegamento con gli organi statutari della Conferenza Episcopale Italiana».

Circa la presidenza l'art. 3 dice: «*La Conferenza è presieduta dal Metropolita designato dalla Sacra Congregazione Concistoriale*». Questa norma, come è stato già notato, è stata modificata in seguito alla lettera della Congregazione Concistoriale n. 1027/67 del 30 agosto 1967, per la quale il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dovevano essere eletti *libere e ad tempus* dai membri della stessa Conferenza regionale.

Importante è il dispositivo dell'art. 8:

«Per eventuali deliberazioni di interesse generale della regione occorre il consenso di tutti i membri presenti e anche degli Ordinari eventualmente assenti».

Non erano, pertanto, applicabili alle Conferenze Regionali le norme stabilite per quelle nazionali, per le quali una decisione, presa col suffragio dei due terzi e con l'approvazione della S. Sede, diventa giuridicamente obbligante<sup>6</sup>.

Altrettanto importante è l'art. 12:

«La Conferenza eleggerà nel suo seno Vescovi delegati per i principali settori di attività, specialmente in corrispondenza dei più importanti settori per i quali sono costituite le Commissioni della Conferenza Episcopale Italiana; a questi Vescovi è affidato l'incarico di studiare e di proporre indirizzi di coordinamento nell'ambito della regione per i singoli settori».

<sup>5</sup> Cfr. *Enchiridion* cit., n. 1557.

<sup>6</sup> Cfr. *Christus Dominus*, n. 38, 4; Codice di Diritto Canonico, can. 455, 2.

L'art. 13 dispone che

«la Conferenza potrà assumere tutte le iniziative pastoralmente necessarie sul piano regionale, ad esempio, per corsi di studio per il clero, per le religiose, per la pastorale del lavoro, incontri per i superiori dei seminari, ecc.».

È facile comprendere l'importanza e l'incidenza pastorale delle Conferenze Regionali così costituite. La cooperazione sempre più concorde e più stretta fra i Vescovi, lo scambio delle esperienze e dei pareri, le serene discussioni e valutazioni sono molto utili per una sempre più operante collegialità, per rafforzare i vincoli di solidarietà, per evitare eccessi di individualismo diocesano, per avviare una pastorale programmata ed organica, per l'impostazione di iniziative comuni. Giovanni Paolo II disse il 21 novembre 1981 ai Vescovi della Campania in visita *ad limina*:

«Ad evitare dispersioni di energie, diversità di indirizzi nelle scelte, iniziative saltuarie e disarticolate, si avverte sempre più la necessità di un autentico coordinamento unitario non solo a livello diocesano, ma altresì a livello regionale. Occorre, per il bene della Chiesa, saper superare, nell'unità e nella carità, un certo tipo di non bene intesa autonomia, che potrebbe manifestarsi, alla prova dei fatti, o inutile o inefficiente».

Naturalmente occorre evitare il rischio di una eccessiva dilatazione di competenze e di ingerenza nella vita interna delle diocesi. Il rischio paventato dal Card. Joseph Ratzinger per le Conferenze nazionali esiste o può esistere anche per le Conferenze Regionali. Il Cardinale nel *Rapporto sulla fede*, pp. 60-61, nota che

«il deciso rilancio del Vescovo (voluto dal Vaticano II) si è in realtà smorzato o rischia addirittura di essere soffocato dall'inserzione di prelati in Conferenze episcopali sempre più organizzate, con strutture burocratiche spesso pesanti. Eppure, non dobbiamo dimenticare che le Conferenze episcopali non hanno una base teologica, non fanno parte della struttura ineliminabile della Chiesa così come è voluta da Cristo: hanno soltanto una funzione pratica, concreta».

Il collettivo, aggiunge Ratzinger, non sostituisce la persona del Vescovo, il quale, ricorda il Codice rilanciando il Concilio, «è l'autentico dottore e maestro della fede per i credenti affidati alle sue cure». In ogni diocesi non c'è che un pastore e maestro, in comunione con gli altri pastori e maestri e con il Vicario di Cristo. È facile la caduta di responsabilità, la delega e quindi la caduta nell'anonimato.

Anche il teologo von Balthasar in una intervista su *Avvenire* del 15 ottobre 1985 denuncia le troppe strutture e i troppi uffici delle

Conferenze Episcopali e delle diocesi, che fanno «*della Chiesa più un gruppo sociale che un mistero sacramentale*». Balthasar aggiunge:

«Nella Chiesa, tutto è personale, niente dev'essere anonimo. Sono invece delle strutture anonime quelle dietro le quali si nascondono ora tanti Vescovi, Commissioni, sottocommissioni, gruppi e uffici di ogni tipo... Si lamenta che mancano i preti, ed è vero; migliaia di ecclesiastici sono addetti alla burocrazia clericale. Documenti, carte che non sono lette e che comunque non hanno nessuna importanza per la Chiesa viva».

Restano da dire due parole su due questioni, che, a mio modesto avviso, meritano una qualche riflessione, un ulteriore approfondimento e precisazione, allo scopo di un migliore e più ordinato funzionamento di queste nuove strutture ecclesiastiche e per evitare confusione di competenze con altre strutture analoghe o parallele. Intendo riferirmi al rapporto delle Conferenze Episcopali Regionali e la CEI e fra le Conferenze Regionali e le metropolie.

### *Rapporto delle Conferenze Regionali con la CEI*

Il primo statuto della CEI del 1° agosto 1954, pur statuendo che

«la Conferenza Episcopale Italiana è la riunione degli Arcivescovi e Vescovi d'Italia, Presidenti delle Conferenze Episcopali regionali, in rappresentanza degli Ordinari delle rispettive regioni»

ignora di fatto le Conferenze Regionali. La stessa cosa avveniva con il secondo statuto della CEI, approvato il 30 settembre 1959. Il terzo statuto, quello del 16 dicembre 1965, che sancisce giuridicamente la vera nascita della CEI come riunione di tutti i Vescovi d'Italia, ne accenna solamente all'art. 17 per dire che il Consiglio di Presidenza è formato, fra gli altri, dai Presidenti delle Conferenze regionali.

Intanto nel giugno 1967 veniva approvato dal Consiglio di Presidenza il primo e finora unico regolamento delle Conferenze regionali. All'art. 1 di questo regolamento si legge:

«La Conferenza Regionale garantisce anche il collegamento con gli organi statutari della CEI»

e, all'art. 10,

«Il Presidente delle Conferenze Regionali, in quanto membro del Consiglio di Presidenza della CEI, fornirà le opportune informazioni sugli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana, e solleciterà i suggerimenti dei confratelli per le trattazioni e le deliberazioni al Consiglio di Presidenza».

Lo statuto dell'8 maggio 1971 riconosceva ai Presidenti delle Conferenze regionali il diritto di far parte del Consiglio Episcopale Permanente (art. 24) e per il resto si limitava a dire: «*I membri della CEI si riuniscono in Conferenze Regionali secondo le circoscrizioni ecclesiastiche in cui le diocesi italiane sono raggruppate*» (art. 7).

Nell'elaborazione dello statuto in vigore, approvato dalla Congregazione per i Vescovi il 25 marzo 1985, non fu accolta la proposta di riconoscere le Conferenze Regionali come organi della CEI (vedi art. 9). Dopo lunga discussione sui componenti del Consiglio Permanente, che si voleva ridotto di numero, le assemblee generali del maggio e dell'ottobre 1984, chiesero che i Presidenti delle Conferenze Regionali continuassero a far parte di diritto dello stesso Consiglio Permanente (art. 21). Alle Conferenze Regionali sono stati dedicati gli articoli 24 e 47-54.

Al primo paragrafo dell'art. 24 si legge che «*il Presidente della CEI può convocare i Presidenti delle Conferenze Regionali allo scopo di orientare e coordinare le attività delle Conferenze stesse e di consultarli sui problemi pastorali, specialmente su quelli connessi con il territorio e con l'attività delle regioni civili*».

Il paragrafo 2 dello stesso art. 24 introduce un'importante novità:

«Le conclusioni raggiunte nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali otterranno efficacia giuridica se approvate dagli organi competenti della CEI, oppure se assunte su mandato speciale della Sede Apostolica».

Gli articoli 47-55 regolano l'autonomia, il collegamento con la CEI, i rapporti con le varie componenti ecclesiali, coi Vescovi emeriti, le cariche, la presidenza, i Vescovi delegati, la validità delle riunioni e delle deliberazioni. Per queste ultime si richiede il consenso dei due terzi e per la loro efficacia la promulgazione nelle singole diocesi dei rispettivi Vescovi (art. 55)<sup>7</sup>.

### *Rapporto con le Metropolie*

Se, in qualche modo, si può dire chiarito il rapporto fra Confer-

<sup>7</sup> La Conferenza Episcopale Calabria, nella riunione del 29-30 marzo 1982, si è dato un proprio regolamento, che ricalca il regolamento delle Conferenze Regionali, approvato dalla CEI, precisando meglio le competenze dei vari organi. Di questo regolamento si deve intendere abrogata la norma che prevede il consenso di tutti i membri della Conferenza perché le delibere abbiano efficacia in seguito all'approvazione dell'art. 55 dello statuto della CEI.

ze Regionali e CEI, non altrettanto si può dire, a mio giudizio, del rapporto fra Conferenze Regionali e metropolie.

Anche il nuovo Codice di Diritto Canonico parla distintamente delle metropolie (cann. 431-437) e delle Conferenze Episcopali (cann. 447-449).

Nessuna questione si pone a livello nazionale in quanto, almeno in Italia, non esiste una metropolia che abbraccia tutto il territorio nazionale.

Qualche questione può invece sorgere a livello di provincia ecclesiastica (= riunione di più diocesi vicine) e regione ecclesiastica (= riunione di più provincie ecclesiastiche). La provincia ecclesiastica è presieduta dal Metropolita, che è l'Arcivescovo della diocesi cui è preposto.

Non si può negare che metropolia e Conferenza Episcopale Regionale hanno una finalità in comune. Infatti, le province ecclesiastiche sono costituite «*affinché vengano favoriti in modo più adeguato i mutui rapporti dei Vescovi diocesani*» (can. 431). Le Conferenze regionali si propongono pure «*lo studio dei problemi comuni e il coordinamento delle attività pastorali*» (Regolamento, art. 1).

Il rapporto si fa ancora più evidente quando in una regione civile italiana è costituita una sola provincia ecclesiastica, con un Metropolita che, per effetto delle libere elezioni, non sia anche Presidente della Conferenza Regionale. Vi sono, certo, diversità di funzioni e diverse modalità di azione pastorale: il Metropolita, per esempio, nelle diocesi suffraganee, ha compiti di vigilanza e di ispezione, convoca e presiede il concilio provinciale, funzioni che non competono al Presidente della Conferenza Regionale. Di fatto, però, anche nella pubblica opinione e nella coscienza comune dei fedeli, le funzioni della metropolia sono quasi del tutto ignorate.

Per questi motivi da molte parti erano state richieste ulteriori precisazioni sia durante l'elaborazione del Codice di Diritto Canonico che nell'elaborazione dell'ultimo statuto della CEI<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Attualmente la geografia ecclesiastica in Calabria è la seguente. Vi sono: 13 diocesi: Bisignano (unita *aeque principaliter* a Cosenza), Bova (unita *ad personam* all'Arcivescovo di Reggio Calabria), Cariati (unita *aeque principaliter* a Rossano), Crotone (unita *ad personam* all'Arcivescovo di S. Severina), Cassano, Gerace-Locri, Mileto, Nicotera e Tropea (unite *ad personam* al Vescovo di Mileto), Nicastro, S. Marco Argentano-Scalea, Oppido-Palmi, Lungro (di rito greco per gli Italo-Albanesi dell'Italia Continentale); 4 Arcidiocesi: Catanzaro, Cosenza, Rossano, S. Severina; 1 Metropolia, Reggio, con 10 diocesi suffraganee (Bova, Cariati, Cassano, Crotone, Gerace-Locri, Nicotera e Tropea, Oppido-Palmi, Nicastro, Squillace).